

Capo III - CALENDARIO VENATORIO

Art. 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

Testo coordinato della Delibera della Giunta Regionale n. 752/2016 e della proposta di Delibera di Giunta n. 1058 del 30.08.2016*.

La Giunta Regionale DELIBERA

1) di autorizzare, fermo restando il divieto nei giorni di silenzio venatorio, **la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:**

1.1) **dal 18 settembre al 31 dicembre 2016** la caccia è consentita alle specie: silvilago (minilepre), coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2017 in presenza di specifici piani di prelievo. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 protocollo n° 279225/U.90) né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.2) **dal 18 settembre al 30 novembre 2016** la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. **La Pernice Rossa non è cacciabile sull'intero territorio del sottoambito "Elba" dell'ATC Livorno.** Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2016 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 in presenza di specifici piani di prelievo.

1.3) **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016** la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) **dal 18 settembre al 8 dicembre 2016** la caccia è consentita alla specie lepre comune;

1.5) **dal 18 settembre al 31 ottobre 2016** la caccia è consentita alla specie combattente;

1.6) **dal 1 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017** la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell'art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca;

1.7) **dal 1 novembre 2016 al 31 gennaio 2017** la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) **dal 18 settembre 2016 al 31 gennaio 2017** la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe;

1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita e da appostamento. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza;

2) di autorizzare la **caccia al cinghiale** secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal **2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017**, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992;

2.2) nelle aree vocate di cui all'art. 3 della L.R. 10/2016 poste in territorio a caccia programmata, ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2016, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli ATC possono sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 oltre il limite dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola e con il metodo della girata è autorizzata dal **1 ottobre al 31 dicembre 2016**;

2.5) in attesa della approvazione delle nuove aree vocate previste dalla L.R. 10/2016, è inoltre consentita la caccia in braccata nei periodi individuati per Comprensorio di cui al primo capoverso del presente punto 2), all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agriturismo-Venatorie **poste in area non vocata**, nelle aree boscate e cespugliate fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio;

2.6) **la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie**;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- allodola, 100 capi per cacciatore,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, **le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane**:

4.1) dal **9 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017**, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal **9 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017** l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;

4.3) dal **1° al 31 gennaio 2017**, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, **è altresì consentito in tutto il territorio libero alla caccia dell'ATC Livorno**

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dal giorno 23 agosto 2016 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva

2009/147/CE;

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale debba essere consegnato al comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;

8 bis) di dare atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 12 bis della L. 157/92 così come modificata con la legge 7 luglio 2016 n. 122, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento;

9) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della

L.R. 20/2002. Tali giornate nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo debbono essere annotate nel tesserino venatorio;

10) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle ~~giornate~~ concesse nell'apertura anticipata;

11) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento.

12) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

Ex art. 7 della L.R.

20/2002: commi 1-

5: omissis

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

6.bis I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.